

STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
"Pro.Civi.Co.S. Milano ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

- 1.1. È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:
“ Volontari di Protezione Civile della Comunità di Scientology ,ODV”, con sede legale nel Comune di Milano operante senza fini di lucro.
- 1.2. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
- 1.3. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

- 2.1. L'Associazione è apolitica, apartitica e prosegue finalità esclusivamente civiche, solidaristiche, umanitarie e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Arr. 5 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.
- 2.2. L'Associazione avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati, svolge attività di Protezione Civile ai sensi della legge del 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
- 2.3. L'Associazione intende fare parte della Protezione Civile e in particolare ai sensi del codice del terzo settore intende operare nel settore “Y”.
- 2.4. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
 - a) collaborare con gli enti coordinanti attività di soccorso, attraverso contributi sia logistici (mezzi, apparecchiature e materiali) che personali (operatori volontari e specialisti di settore);
 - b) collaborare con gli enti coordinanti attività di prevenzione attraverso contributi sia logistici (mezzi, apparecchiature e materiali) che personali (operatori volontari e specialisti di settore);

(NOTA: vedi Art. 5 D.L.gs 117/2017 e Art .2 D.Lgs. 105/2018)

 - c) collaborare con altre Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per attività di prevenzione e soccorso nonché per attività di addestramento ed esercitazione;
 - d) svolgere ogni altra attività connessa o affine sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

2.5. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

2.6. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo.

2.7. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la compravendita e la permuta di immobili, la stipulazione di mutui, concessioni di pegni o di ipoteche, sempre relativamente ai beni sociali, nonché all'accettazione di donazioni e lasciti.

2.8. L'Associazione può produrre pubblicazioni e spettacoli, diffondere opuscoli e scritti, organizzare mostre, concerti, dibattiti e quanto altro ritenesse utile al raggiungimento del proprio scopo sociale.

2.9. L'Associazione cura i contatti diretti con il pubblico, enti e movimenti che abbiano scopi comuni o simili e che comunque, siano sensibili al raggiungimento degli stessi fini.

2.10. L'Associazione potrà organizzare incontri di Protezione Civile e prevenzione nelle scuole.

2.11. L'associazione potrà dare sostegno spirituale.

2.12. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali dei propri soci, fornite in modo volontario e gratuito. L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai soci possono essere solo rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.

Art. 3 – Membri dell'Associazione

3.1. All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.

3.2. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

3.3. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.
(NOTE: vedi Art. 32 D.lgs. 117/2017)

3.4. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

3.5. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

3.6. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

3.7. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3.8. I soci sono tenuti:

a) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b) al pagamento della quota associativa annuale entro il 30 marzo dell'anno solare in corso e degli eventuali contributi democraticamente richiesti;

c) a mantenere sempre un comportamento dignitoso, adeguato e conveniente nei confronti dell'Associazione;

d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito.

3.9. Tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale hanno l'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche amministrative interne dell'Associazione e il voto è singolo ai sensi dell'art. 2532 del Codice Civile.

3.10. Sono vietate categorie temporanee di soci o la partecipazione temporanea all'Associazione e ogni socio maggiorenne ha il diritto di esprimere il suo voto per l'approvazione e modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

4.0. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:

- I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.

- I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
- I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

4.1. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

4.2. Sia le ammissioni sia l'eventuale reiezione di domande, quest'ultima sempre motivata, sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.

4.3. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

4.4. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

4.5. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

4.6. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

4.7. La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 8 mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - a) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

4.8. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla

comunicazione dello stesso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

4.9. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

4.10. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

4.11. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

4.12. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

5.1. I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta scritta adeguatamente motivata.

5.2. I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

6.1. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

6.2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 – L'Assemblea

7.1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

7.2. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

7.3. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

7.4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

7.5. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica e messaggi sociali, da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione. Nella convocazione devono essere comunicati anche i punti che saranno trattati all'ordine del giorno.

7.6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

7.7. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

7.8. L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo scegliendoli fra i propri associati;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- approva il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;

- approva il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

7.9. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

7.10. Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

7.11. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 7 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

7.12. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

7.13. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

7.14. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

8.1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei soci.

8.2. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

8.3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

8.4. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- predispone l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo;

8.5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

8.6. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o messaggi sociali, 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

8.7. Di regola è convocato ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

8.8. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

8.9. Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

8.10. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8.11. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

8.12. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 9 – Il Presidente e il Segretario

9.0. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

9.1. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;

9.2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

9.3. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

9.4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

9.5. Il Segretario:

- Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 10 – Libri Sociali e Patrimonio

10.1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

10.2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

10.3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

10.4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

10.5. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 11 - Risorse economiche

11.1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

11.2. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

11.3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

11.4. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

11.5. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

11.6. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

11.7. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 d.lgs. 117_17.

Art. 12 – Volontari (in caso di adeguamento statutario diventa obbligatorio rimuovere clausole statutarie non conformi alle previsioni di legge)

12.1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

12.2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

12.3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

12.4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

12.5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

12.6. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 13 - Clausola compromissoria

13.1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 30 giorni dalla nomina.

13.2. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, sarà la Chiesa di Scientology di Milano.

13.3. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 14 - Assicurazione dei volontari (FACOLTATIVA IN CASO DI ADEGUAMENTO)

14.1. I soci volontari operativi e cioè coloro che hanno superato positivamente il corso di base di Protezione Civile, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Art. 15 - Scioglimento

15.1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento

dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

Art. 16 - Rinvio

16.1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 17 - Norme transitorie

17.1. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

17.2. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Firma dei soci fondatori

(NOTA: In caso di costituzione lo Statuto dovrà essere firmato da tutti i soci fondatori).
In caso di modifica dal presidente e dal segretario,

Allegato
Lei Fabrizio

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2
ATTI REGISTRATI AL N.
6543 SERIE 3
DEL 21 NOV 2019
IMPOSTE ASSOLTE PER
Euro
OLTRE SANZIONI DI BOLLO
Euro



LEGENDA

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

ART. 2 - Scopi e attività

Art. 3 – Membri dell’Associazione

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

Art. 6 - Organi dell’Associazione

Art. 7 – L’Assemblea

Art. 8 –Il Consiglio Direttivo

Art. 9 – Il Presidente e il Segretario

Art. 10 – Libri Sociali e Patrimonio

Art. 11 - Risorse economiche

Art. 12 – Volontari (IN caso di adeguamento statutario diventa obbligatorio rimuovere clausole statutarie non conformi alle previsioni di legge

Art. 13 - Clausola compromissoria

Art. 14 - Assicurazione dei volontari (FACOLTATIVA IN CASO DI ADEGUAMENTO)

Art. 15 - Scioglimento

Art. 16 - Rinvio

Art. 17 – Norme transitorie

Proavicos

①

VERBALE ASSEMBLEA STRASORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 08 settembre 2019 alle ore 20,00, presso
Gi. Chies di Sarentology di Milano in viale
Fulvio Testi n 357, previa regolare convocazione,
si è riunito l'assemblea straordinaria dei soci
della Proavicos per discutere e deliberare
sulle seguenti:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del nuovo statuto
dell'Associazione
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Sig. Aleandro
Serpio, il quale chiama a fungere da
Segretario, per la redazione del presente
verbale, il Sig. Giuliano Farnocchi.
Il presidente constata la validità dell'assem-
blea, essendo presenti i consiglieri e la
maggioranza dei soci eletti diritto di
voto.

segue 2

②

In merito al primo punto dell'ordine
del giorno verbatim consegnate ai soci
copie dello statuto e il nuovo Franco
Useri tutto lo statuto dello statuto.

Si discutono i vari punti su
ai quali ne chiediamo chiarimenti.
Alle 10,50, si finisce lo statuto dello
statuto.

Si chiariscono ad alcuni soci alcuni paragrafi
dello statuto.

Si fanno delle votazioni e tutti i
soci sono concordi approvando
all'unanimità lo statuto con emenda.
Alle ore 11,02 non essendovi altro
da discutere si

DELIBERA

di approvare l'ordine del giorno
e chiudere chiuso lo
riunione.

segue ③

③

SERGIO AUGNA
PALAMANI MARCO
ZAGATO LUCIANO

FRANCO OSEPI
LUI FABRIZIO
GIULIANA FUMGALLI

STEFANIA ORZANZI
ZANATO DANISA

SARCONTE ROBERTO
DELL'INTRA GIUSEPPA

CONTINUOMIS LUCIANO
PRENOLI MARCO

RUGGIERI SANDINI

~~Allyn S...~~
~~Fulvio...~~
Zagato Luciano

~~Enrico...~~
Jac. ...
Luigi...

Stef. Orz.

Zanato Danisa
Sore Roberto
(delato e Orzandi Stefania)

(u. u. Zanato Danisa)

~~...~~
Ruggieri Sandini

IL PRESIDENTE

II SEGRETARIO

~~Allyn S...~~

FINE